

PRIVILEGIO ARTIGIANO (art. 2751 bis, n. 5, c.c.) e dei CREDITI di COOPERATIVE di PRODUZIONE E LAVORO, COOPERATIVE AGRICOLE, e LORO CONSORZI (2751 bis, nn. 5 e 5 bis, c.c.)

PRIVILEGIO ARTIGIANO

L'art. 2751 bis, n. 5, c.c., è stato modificato dall'art. 36 del D.l. n. 5 del 9 febbraio 2012, ed oggi recita:

“ 5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti”.

Con tale modifica il legislatore non ha inteso rendere insindacabile da parte del giudice l'iscrizione dell'impresa nell'albo delle imprese artigiane, e così comportare che, ai fini del riconoscimento del privilegio in parola, tale iscrizione costituisca l'unico e solo requisito. La norma assolve invece alla funzione di chiarire in via definitiva che, ai predetti fini, la nozione di imprenditore artigiano deve essere desunta, non dall'art. 2083 c.c., ma dalle leggi speciali in materia.

Il parametro di riferimento è, quindi, la legge quadro sull'artigianato (l. n. 443/85) e le modifiche successive, che tratteggiano una nozione di imprenditore artigiano assai più ampia di quella desumibile dall'art. 2083 c.c., ricomprendendo nella categoria di imprese artigiane anche imprese non propriamente “piccole” (tanto da poter arrivare ad avere fino a 40 dipendenti); correlativamente, è richiesta la prevalenza del lavoro sul capitale, ma non già, come nel caso dell'art. 2083 c.c., del lavoro proprio dell'artigiano e dei suoi familiari, bensì del lavoro globalmente inteso, comprensivo quindi anche di quello dei lavoratori dipendenti.

Questi quindi i requisiti necessari al fine del riconoscimento del privilegio artigiano:

- 1) l'impresa deve essere iscritta all'albo delle imprese artigiane;

2) deve avere come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi; sono, infatti, escluse le attività agricole e quelle di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ad esse ausiliarie, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che esse siano soltanto strumentali ed accessorie all'esercizio dell'impresa;

3) il fattore lavoro, complessivamente inteso, deve prevalere sul capitale;

4) devono essere rispettati i limiti dimensionali previsti dall'art. 4 della l. n. 443/85.

L'impresa, che presenta i predetti requisiti, può poi essere esercitata sia in forma individuale che collettiva: la qualifica di impresa artigiana può quindi essere riconosciuta anche alle s.n.c., alle s.r.l., sia unipersonali che pluripersonali, alle s.a.s., alle cooperative; restano escluse soltanto le s.p.a. e le s.a.p.a. E' tuttavia necessario:

nel caso di impresa individuale:

a) l'esercizio personale e professionale dell'impresa, con assunzione dei relativi oneri e rischi;

b) lo svolgimento di lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, in maniera prevalente rispetto ad altre attività svolte dall'artigiano all'interno dell'impresa (ad es. attività amministrativa, contabile, di formazione);

c) la titolarità di una sola impresa artigiana.

nel caso di imprese collettive:

d) lo svolgimento di lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, in maniera prevalente rispetto ad altre attività svolte all'interno dell'impresa, da parte della maggioranza dei soci, o, nel caso di due soci, di uno di essi;

nel caso di s.r.l. unipersonale:

- e) lo svolgimento da parte del socio unico di attività di lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, in maniera prevalente rispetto ad altre attività svolte all'interno dell'impresa;
 - f) il non essere socio di altra s.r.l. o di una s.a.s.;
- nel caso di s.a.s.:
- g) lo svolgimento da parte del o dei soci accomandatari di attività di lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, in maniera prevalente rispetto ad altre attività svolte all'interno dell'impresa;
 - h) il non essere socio unico di una s.r.l. o socio di altra s.a.s.

Con riferimento al requisito di cui al precedente n. 4 riporto, per comodità, il testo dell'art. 4 della l. n. 443/85:

“L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità

aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;

6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta".

Per quel che invece riguarda il requisito di cui al n. 3, si suggerisce di procedere ad un raffronto fra:

- costo del lavoro, rappresentato dalle retribuzioni effettive dei dipendenti (o, in difetto del dato, di quelle medie), e figurative dei soci o dell'imprenditore e suoi familiari che lavorano nell'impresa; il reddito figurativo di imprenditori individuali, soci e collaboratori familiari può essere fissato, per ciascuno, in misura pari a 50.000 annui lordi nel caso di impresa con un numero di dipendenti superiori a tre, ed a 75.000,00 euro lordi annui in caso di un numero di dipendenti pari o inferiore a tre.

- capitale: si ha in particolare riguardo alla quota annuale degli ammortamenti dei beni ed al volume degli acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, maggiorato delle rimanenze iniziali e depurato di quelle finali.

Occorre peraltro tener presente che, in alcuni casi, la prevalenza del lavoro sul capitale può essere intesa in senso qualitativo anziché quantitativo: si tratta dei casi in cui, pur a fronte di una organizzazione limitata, e di uno spiccato e qualificato apporto al processo produttivo dell'opera dell'imprenditore, vi è un notevole impiego di capitale (l'esempio classico è quello delle imprese di oreficeria), sì che operare il raffronto fra lavoro e capitale in termini meramente quantitativi lascerebbe emergere pressoché inevitabilmente una prevalenza del secondo sul primo.

PRIVILEGIO dei CREDITI di COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO, COOPERATIVE AGRICOLE, E LORO CONSORZI (2751 bis, nn. 5 e 5 bis, c.c.)

Ai fini del riconoscimento dei privilegi in parola è, invece, del tutto irrilevante la dimensione quantitativa dell'impresa e della sua struttura organizzativa, e quindi non è in particolare necessario compiere alcun raffronto tra capitale e lavoro.

I requisiti richiesti sono invece;

- la qualifica soggettiva del creditore (cooperativa di produzione e lavoro, o cooperativa o consorzio agrario, iscritto nel relativo registro);

- per le cooperative di produzione e lavoro, il fatto che il credito risulti pertinente ed effettivamente correlato al lavoro dei soci e la prevalenza dell'apporto lavorativo dei soci rispetto a quello dei dipendenti non soci; la sussistenza di tali requisiti è presunta laddove sia stata allegata certificazione del superamento della revisione di cui al D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220 ovvero la sua richiesta, salva la possibilità per il curatore di fornire la prova contraria (dovendo intendersi la presunzione sancita dall'art. 82, comma 3 bis, del D.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni nella l. n. 98/2013, quale presunzione relativa e non assoluta);
- per le cooperative ed i consorzi agricoli, il fatto che il credito derivi dall'attività nella quale si esplica la funzione cooperativa.

Per tutti i crediti qui in considerazione va infine ricordato che:

- il privilegio spetta non in relazione a qualsiasi credito vantato dall'imprenditore artigiano, ovvero dalle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro o dalle cooperative o consorzi agricoli, ma unicamente per quello costituito dal corrispettivo della vendita dei manufatti o della prestazione di servizi; esso non spetta, in particolare, sull'importo dovuto a titolo di Iva, in relazione al quale potrà eventualmente riconoscersi – ove richiesto e sempre che ne sussistano i presupposti – il privilegio di cui all'art. 2858, comma 2, c.c.;
- il privilegio si estende, ai sensi degli art. 2749 c.c. e 54 l. fall., oltre che alle eventuali spese per l'intervento in processi esecutivi promossi ante fallimento, agli interessi dovuti per l'anno in corso al momento della dichiarazione di fallimento e per quelli dell'anno precedente, nonché, in misura pari al tasso legale, agli interessi maturati e maturandi dalla data della dichiarazione di fallimento alla data di deposito del piano di riparto che preveda la soddisfazione, anche solo parziale, di detti crediti;

- la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento dei privilegi in parola deve essere compiuta con riferimento all'anno in cui è avvenuta la vendita o la prestazione del servizio, sì che ad esso deve riferirsi la documentazione (visura camerale, scritture contabili, libro matricola e paga – oggi, libro unico, etc,) che il creditore istante è tenuto a produrre al fine del riconoscimento del privilegio;
- è opportuno che ogni informazione utile al riguardo sia contenuta nell'avviso da inviare ai creditori a mente dell'art. 92 l. fall.

Dispone la comunicazione della presente circolare ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Verona, con preghiera di ulteriore diffusione agli iscritti

Verona, 16 ottobre 2020

Il Presidente della II Sezione Civile

Dott.ssa Monica Attanasio